



YACHT CLUB VICENZA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO

TITOLO I:

COSTITUZIONE DELL' ASSOCIAZIONE - SCOPO SOCIALE - DURATA

Articolo 1

E' costituita in Vicenza una Associazione Sportiva dilettantistica avente lo scopo di promuovere ed esercitare la navigazione da diporto e le attività connesse, compresa l'attività didattica.

Detta Organizzazione porta il nome di "YACHT CLUB VICENZA Associazione Sportiva Dilettantistica" e di seguito verrà indicata con il nome "Associazione".

I colori sociali sono il bianco, il rosso ed il blu e la sigla è "YCV".

Articolo 2

Il distintivo dello YCV consiste in un Guidone blu di forma triangolare la cui base misura metà dell'altezza e nel cui interno insiste lo stemma della città di Vicenza, con sovrapposta un'ancora bianca, seguito dalla sigla YCV.

Articolo 3

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale

2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non

per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate

Articolo 4

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà sciogliersi soltanto per deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria dei Soci la quale, nel tempo stesso, nominerà tre membri, costituenti il Collegio dei Liquidatori, che procederanno alla liquidazione del Patrimonio Sociale e preciserà la destinazione da darsi alle rimanenti attività sociali. In ogni caso, utili, patrimonio e beni residui, al termine dell'attività, dovranno essere devoluti ad altre organizzazioni con finalità analoghe a quelle dello YCV.

TITOLO II: COMPOSIZIONE DELL' ASSOCIAZIONE

Articolo 5

Lo YCV si compone di un numero illimitato di Soci divisi nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Juniores;
- d) Soci Cadetti.

Articolo 6

I SOCI FONDATORI sono coloro che si sono resi promotori e fondatori dell' Associazione ed in seno alla stessa il loro rapporto sarà equiparato a quello dei Soci Ordinari.

I SOCI ORDINARI hanno diritto di voto in Assemblea; possono frequentare la Sede Sociale ed usufruire di eventuali attrezzature del Club e ricoprire cariche Sociali.

Essi sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e all'atto dell'ammissione sono tenuti a versare la quota di iscrizione.

Ai nuovi soci che frequenteranno il corso teorico e pratico di introduzione alla vela sarà addebitato il puro costo di rimborso spese per il materiale didattico.

Gli studenti fino a 25 anni di età beneficeranno, a domanda, di una diminuzione delle quote stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

I Soci che prestano servizio militare di leva sono esentati dal pagamento della quota sociale per il periodo della ferma.

Nell'ambito dei Soci Ordinari vi potrà essere la qualifica di Benemerito, in riconoscimento di particolari attività nautiche o servizi resi al Club. Detta nomina sarà fatta dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno venti Soci presenti all'Assemblea.

I SOCI JUNIORES sono coloro che hanno compiuto il 14mo anno di età, ma non ancora il 18mo. Essi sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione. I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di un contributo annuo stabilito dal Consiglio Direttivo. Essi non hanno diritto di voto nelle Assemblee né possono ricoprire cariche Sociali. Possono tuttavia nominare loro

rappresentanti, che avranno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Al compimento del 18mo anno di età i Soci Juniores vengono passati nella categoria dei Soci Ordinari, pagando la tassa di iscrizione fissata per i medesimi, salvo esonero da parte del Consiglio Direttivo.

I SOCI CADETTI sono coloro che hanno compiuto il 6° anno di età, ma non ancora il 14mo. Essi sono esentati dal pagamento della tassa di iscrizione e pagano un contributo annuo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Raggiunto il 14mo anno di età, i Soci Cadetti passano automaticamente nella categoria dei Soci Juniores.

Articolo 7

I Soci non possono usare il nome e l'immagine dello YCV per proprie attività commerciali o comunque lucrose.

Articolo 8

Il Socio che compromette in qualche modo il buon nome dell'Organizzazione o che tiene una condotta non degna, potrà essere espulso dalla Organizzazione per deliberazione del Consiglio Direttivo. La decisione di espulsione dovrà essere presa con almeno due terzi dei voti dei Consiglieri in carica. Il Socio contro cui fosse per prendersi una simile deliberazione sarà avvisato ed invitato a presentare al Consiglio Direttivo le sue osservazioni anche, volendo, per iscritto.

Articolo 9

Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, qualunque Socio che si ritenga leso nei suoi diritti, purché in perfetta regola con i pagamenti, può appellarsi al Collegio dei Provirii.

Articolo 10

Possono essere ammessi a far parte dei Soci Ordinari, Juniores e Cadetti, dello YCV, le persone di ambo i sessi che presentino apposita domanda al Consiglio direttivo. La domanda di ammissione deve portare la firma di almeno due Soci Ordinari presentatori, unitamente alla dichiarazione di aver preso visione dello Statuto Sociale e di accettarne il contenuto.

La ammissione a Socio viene decisa senza motivazione dal Consiglio Direttivo. In caso di rieiezione della domanda di ammissione, la decisione del Consiglio Direttivo potrà, a richiesta di ogni interessato, essere sottoposta a riesame da parte del Collegio dei Provirii, che si pronuncerà (inappellabilmente) dandone motivazione.

I Soci dello YCV possono far parte di altre Organizzazioni con scopo analogo; se intendono partecipare a Regate sotto i colori di altre Organizzazioni, sono tenuti ad informare il Direttore Sportivo dello YCV.

TITOLO III

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Articolo 11

Gli Organi dell' Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Commissione dei Comandanti;
- d) il Collegio dei Provirii;

e) i Revisori dei Conti.

Articolo 12

L'ASSEMBLEA DEI SOCI si raduna in Sede Ordinaria almeno una volta all'anno entro i primi tre mesi dell'anno Sociale, per prendere conoscenza del Bilancio annuale chiuso il 31 Dicembre ed approvarlo, per eleggere le cariche Sociali rimaste eventualmente vacanti durante l'anno e per discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

I Soci possono chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno presentandone domanda scritta firmata, da almeno dieci di essi, non meno di cinque giorni prima la data dell'Assemblea.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA è convocata dal Consiglio Direttivo:

- 1) quando lo stesso lo reputi opportuno;
- 2) su richiesta scritta della Commissione dei Comandanti;
- 3) su richiesta scritta di almeno un quarto dei Soci in regola con i pagamenti.

Nel caso di cui ai punti 2 e 3, il Consiglio Direttivo è tenuto ad effettuare la convocazione entro giorni 30 (trenta) dalla richiesta.

L'avviso di convocazione delle Assemblee, tanto Ordinarie che Straordinarie, deve essere dato ai Soci per iscritto a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma e contemporaneamente affisso nella Sede Sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Alle Assemblee partecipano tutti i Soci che sono in regola con i pagamenti ed hanno diritto al voto i soli Soci Ordinari.

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di due terzi degli associati aventi diritto di voto e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio (Articolo4) occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 13

IL CONSIGLIO DIRETTIVO ha il compito di attendere alla Ordinaria Gestione Amministrativa del Club. Prima di alienare od impegnare beni costituenti il Patrimonio del Club, dovrà sentire il parere dell'Assemblea.

E' facoltà del Consiglio Direttivo, previo parere della Commissione dei Comandanti, l'acquisto di nuove e vecchie imbarcazioni e natanti.

Il Consiglio Direttivo non potrà assumere oneri od impegni che, superando il tempo del proprio mandato, vincolino le gestioni avvenire, salvo specifica autorizzazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno cinque Consiglieri. L'assemblea avrà la facoltà di stabilire un numero maggiore di Consiglieri in rapporto al numero dei Soci.

Nel suo seno il Consiglio nomina:

- uno o più Vice Presidenti;
- un Segretario;
- un Cassiere Economo;
- un Direttore della Sede Centrale;
- un Responsabile delle Pubbliche Relazioni;
- un Direttore Sportivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono appartenere alla categoria dei Soci Ordinari.
Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci e non è compreso nel numero di Consiglieri.
Il Consiglio potrà delegare, in ogni caso motivatamente, a singoli suoi componenti, poteri determinati e la rappresentanza Sociale.
Il Consiglio può assegnare una stessa Direzione a più Consiglieri o un Consigliere a più Direzioni.
Il Consiglio Direttivo sarà validamente costituito con la presenza di almeno tre Consiglieri più il Presidente, o il Vice Presidente, in sua assenza; Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti ed in caso di parità di voto verrà approvata la delibera supportata dal voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo sarà convocato dal Presidente o da almeno tre Consiglieri. La convocazione dovrà essere effettuata mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno, spedito almeno otto giorni prima, oppure in caso di urgenza mediante comunicazione telefonica almeno tre giorni prima.
In caso di assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, il Consigliere decade dalla carica e viene sostituito come precisato nell'art. 14.

Articolo 14

Tutte le Cariche Sociali hanno la durata di due anni. Se qualcuna dovesse rendersi vacante durante detto periodo, essa verrà coperta provvisoriamente a nomina del Consiglio e l'eletto durerà in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci. Il nuovo eletto dall'Assemblea durerà a sua volta in carica fino alla scadenza del biennio del consesso cui entra a far parte.

Articol 15

LA COMMISSIONE DEI COMANDANTI è l'organo tecnico di controllo dello YCV.
Essa è composta da un minimo di tre Soci, muniti di patente per il comando di imbarcazione o nave da diporto o titolo professionale abilitante al comando di nave, eletti dall'Assemblea.
Sono ammessi di diritto a far parte della Commissione dei Comandanti i Soci che siano Ufficiali della Marina Militare ruolo Vascello e dell'Aviazione Militare ruolo Naviganti in S.P.E. che dimostrino passione e competenza per la navigazione marittima.
La Commissione è retta da un Presidente e da un Vice Presidente che vengono eletti per votazione fra i membri della Commissione stessa.
I componenti la Commissione dei Comandanti sono nominati per la durata di due anni, in concomitanza con le altre Cariche Sociali.
La Commissione dei Comandanti si riunisce almeno una volta all'anno e ogni volta che lo ritenga opportuno o sia convocata dal suo Presidente o dal Consiglio Direttivo. Alle sedute partecipa il Segretario dello YCV il quale è tenuto a redigerne il verbale ed a dare esecuzione alle deliberazioni prese.
Il Presidente della Commissione dei Comandanti può invitare alle sedute, per essere consultati, anche i membri del Consiglio Direttivo.
I componenti della Commissione dei Comandanti non possono far parte del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, nelle questioni riguardanti le attività sportive del Club di seguito indicate, è tenuto a dare comunicazione delle proprie proposte o delibere al Presidente della Commissione dei Comandanti, il quale avrà la facoltà di convocare entro dieci giorni la Commissione stessa per esprimere il proprio parere in merito a:
1) istituzione di corsi di istruzione marinara;
2) formazione di equipaggi da regata, in caso di dissenso fra Direttore Sportivo e Consiglio

Direttivo;

3) compilazione del calendario delle Manifestazioni Sportive;

4) compilazione dei regolamenti sportivi dello YCV;

5) conferimento di gradi sportivi a Soci che meritino tale distinzione per conosciuta e chiara capacità sportiva;

6) acquisto di nuove unità ed eventuale vendita di vecchie unità.

In caso di mancata convocazione della Commissione dei Comandanti nel termine sopra previsto, la delibera del Consiglio Direttivo diverrà esecutiva.

Nel caso di divergenza fra il parere della Commissione dei Comandanti e le decisioni del Consiglio Direttivo, la Commissione dei Comandanti ha la facoltà di domandare la convocazione dell'Assemblea dei Soci per la decisione definitiva delle vertenze.

Articolo 16

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI è composto di tre membri nominati dalla Assemblea dei Soci fra i Soci che appartengono alla Organizzazione da almeno due anni.

Al Collegio dei Probiviri spetta la definizione di vertenze di indole morale che possano sorgere fra il Consiglio Direttivo ed i Soci o fra Soci e Soci oppure, con funzioni di arbitro, intervenire alle vertenze aventi contenuto patrimoniale relative all'adempimento degli obblighi Sociali.

Il rifiuto di sottostare al giudizio inappellabile del Collegio dei Probiviri nelle condizioni suddette comporta la espulsione di diritto dallo YCV.

Articolo 17

I REVISORI DEI CONTI sono in numero di due e vengono nominati dall'Assemblea dei Soci.

Essi coadiuvano il Cassiere Economo nella tenuta della contabilità sociale e si rendono garanti verso l'Assemblea della esattezza dei Bilanci che ad essa vengono presentati per l'approvazione.

TITOLO IV:

RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 18

La Organizzazione è legalmente rappresentata dal Presidente il quale ha la firma Sociale e la suprema direzione di tutte le manifestazioni sociali.

Egli risponde del suo operato di fronte all'Assemblea dei Soci ed in caso di assenza si fa rappresentare dal Vice Presidente.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altra Associazione Sportiva Dilettantistica nell'ambito della medesima Federazione Sportiva".

Articolo 19

L'amministrazione economico-finanziaria dell'Associazione è affidata al Cassiere Economo che ne risponde davanti al Consiglio. Per la parte contabile egli è assistito dai Revisori dei Conti.

Al principio di ciascun anno Sociale egli deve, in collaborazione con loro, formulare il Bilancio preventivo ed, alla chiusura del medesimo, il Bilancio consuntivo. L'anno sociale ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre dello stesso anno.

Articolo 20

Il Bilancio consuntivo deve indicare chiaramente le risultanze attive o passive dell'esercizio Sociale e quindi far emergere evidentemente gli eventuali disavanzi o le deficienze della

gestione.

Il Bilancio deve essere accompagnato da un particolareggiato stato patrimoniale dal quale risultino esattamente gli eventuali incrementi o le diminuzioni del Patrimonio Sociale.

Il Bilancio, dopo aver ottenuto l'approvazione del Consiglio, deve essere depositato in copia insieme alla relazione dei Revisori dei Conti nell'ufficio di segreteria durante i quindici giorni precedenti l'Assemblea Ordinaria affinché i Soci possano prenderne conoscenza.

TITOLO V: PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

Articolo 21

Il contributo annuo dovrà essere versato entro Febbraio dell'anno a cui si riferisce e potrà essere dilazionato su richiesta al Consiglio Direttivo.

Per i Soci in minore età si richiede l'assunzione di responsabilità da parte del padre o di chi ne fa le veci.

Articolo 22

Il Patrimonio dell'Organizzazione è costituito da:

- i beni acquisiti o acquistati;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio.

I mezzi finanziari per le spese occorrenti per il normale funzionamento della Organizzazione saranno costituiti dalle entrate correnti dell'Organizzazione, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

I Soci proprietari di imbarcazioni o navi da diporto possono iscriverle nell'apposito Registro e l'iscrizione sarà comprovata dal "Certificato di Guidone".

Il Socio che vende una imbarcazione o nave da diporto iscritta allo YCV è tenuto a darne avviso al Consiglio Direttivo ed a restituire il Certificato di Guidone che gli era stato rilasciato.

Articolo 24

Il presente Statuto ha valore ed efficacia a partire dal momento in cui sarà approvato dalla Assemblea dei Soci.

In caso di controversia nella interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, il Presidente dello YCV inviterà il Collegio dei Probiviri a darne la interpretazione alla quale i Soci dovranno attenersi.

Articolo 25

Le norme per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Statuto sono fissate da apposito Regolamento compilato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere della Commissione dei Comandanti e del Collegio dei Probiviri.

Alle dette norme i Soci hanno l'obbligo di strettamente attenersi.

Articolo 26

Il presente Statuto potrà subire modificazioni soltanto per deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.